

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione III civile

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, così composta:

dott. Maria Silvana Fusillo	Presidente
dott. Marianna D'Avino	consigliere
dott. Francesco Notaro	consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo 4553 registro affari contenzioni per l'anno 2015, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3226/2015, pubblicata in data 4.3.2015, del tribunale di Napoli, XII sez., non notificata

TRA

██████████ **SRL in liquidazione**, (quale successore a titolo particolare di ██████████ S.r.l.), p. iva ██████████ in persona del legale rappresentante p.t. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ cf. ██████████ in forza di procura stesa a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Napoli, v.le ██████████

Appellante

E

██████████ **S.p.A.**, cf. e p. iva ██████████ in persona del procuratore speciale ██████████, giusta procura per notar ██████████ indicata in epigrafe della comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ cf. ██████████ e dall'avv. ██████████ cf. ██████████ giusta procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo



studio del secondo in Napoli, via [REDACTED]

Appellata

Conclusioni

All'udienza del 9.1. 2019 le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti.

Motivi della decisione

A – Giudizio di primo grado)

A.a.) [REDACTED] s.r.l. proponeva opposizione, innanzi al tribunale di Napoli, avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [REDACTED] S.p.A., della somma di euro 123.086,91, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo e spese della procedura, in relazione al rapporto di concessione di vendita intercorso tra le parti, e, avanzando domanda anche in via riconvenzionale, così espressamente concludeva: “**i)** revocare il decreto ingiuntivo n.8238/12 emesso dal Tribunale di Napoli in data del 17.12.2012; **ii)** accertare e dichiarare che il recesso che [REDACTED] S.p.A. ha inoltrato a [REDACTED] in data 28 marzo 2012 è illegittimo per le causali sopra indicate al par. n . 6; **iii)** conseguentemente dichiarare che il contratto tra le parti è ancora efficace e che ha durata fino al 31 luglio 2013; **iv)** accertare che [REDACTED] S.p.A. è inadempiente al contratto a far data dal 26 maggio 2012; **v)** accertare e dichiarare che l'interruzione delle forniture ha causato a [REDACTED] un danno da mancato guadagno pari a € 205.583,00; **vi)** accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] ad essere risarcita della somma di € 34.629,97, per avere dovuto pagare ai dipendenti licenziati il trattamento di fine rapporto; **vii)** accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] ad essere risarcita della somma di € 9.546,00 per avere dovuto sopportare i costi di manutenzione e delle polizze assicurative per tredici automezzi; **viii)** accertare il diritto di [REDACTED] a vedersi



restituita la somma di € 35.325,00 per le causali di cui al punto 11; **ix)** accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] alla somma di € 3.000,00 per le causali di cui al punto 12; **x)** accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] all'indennità di cui all'art. 1751 c.c., che si chiede al Giudice di determinare in via equitativa; **xi)** accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] alla somma di € 10.200,00 di cui € 7000,00 per compensi trasporto riferibili ai compensi dal mese di febbraio al mese di 2012, ed € 3200,00 per il mancato pagamento del premio di fine trimestre (II trimestre 2012 aprile/giugno 12); **xii)** accertati i crediti di [REDACTED] compensare i crediti delle parti fino alla concorrenza, e condannare [REDACTED] S.p.A. a pagare a [REDACTED] s.r.l. la somma che risulterà dalla differenza tra detti rispettivi crediti.”.

A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della convenuta, ha osservato: **1)** diversamente da quanto prospettato dalla società opponente, il contratto del 31.7.1995, era stato superato dal contratto del 25.2.1998, come si evinceva dalla lettera della [REDACTED] datata 7.11.1996, nella quale era stata formulata la proposta di sostituzione, recante la firma per accettazione della [REDACTED] **2)** in ogni caso il contratto non avrebbe potuto restare in vigore oltre il 31.7.1998, considerato che all'art. 6 era stata prevista una durata di 36 mesi, con scadenza al 31 luglio 98 a condizione che fossero “eseguiti gli obiettivi di vendita fissati dal CDP”, cosa che, in caso contrario, rendeva legittimo il recesso prima della scadenza stabilita, ma non significava che le parti avevano voluto la scadenza nella sola ipotesi del mancato raggiungimento dell'obiettivo; **3)** in base al contratto del 25.2.1998, l'art. 7 prevedeva che “La durata del presente contratto viene pattuita in 12 mesi a decorrere dal 01.03.1998 e pertanto scadrà il 28.02.1999”, sicché, “In mancanza di un *pactum de renovando*, ossia della clausola che regola il rinnovo, è arbitrario affermare che in mancanza di disdetta esso si sia tacitamente rinnovato per uguale



durata; piuttosto, si deve ritenere che esso sia proseguito a tempo indeterminato, con la possibilità, quindi, per ciascuna delle parti, di recedere da esso previo preavviso, la cui durata va stabilita nel rispetto del principio di buona fede...”; 4) la Parmalat aveva comunicato il recesso con lettera datata 26.3.2012 per la data del 26.5.2012, data da stimare congrua per la natura del rapporto, non avendo Iaquilat, peraltro, formulato rilievi relativamente alla eccessiva brevità del termine; 5) il recesso era, pertanto, legittimo e ciò sarebbe valso pure riguardo al contratto del 1995, una volta che questo fosse divenuto, per le medesime ragioni, a tempo indeterminato, da ciò discendendo il rigetto delle domande dell’opponente fondate sulla illegittimità del recesso, come quelle risarcitorie e di danni conseguenti; 6) quanto alla domanda fondata su di un dedotto rapporto di agenzia, questo, ex art. 1742 c.c., andava provato per iscritto, ma il documento negoziale non era stato prodotto, dal che anche tale domanda andava disattesa; 7) Analogamente non era stato dimostrato che fosse stato stipulato un contratto di trasporto con la Parmalat o con le danti causa di questa [REDACTED], prevedendo, invece, il contratto del 98, all’art. 15, che il concessionario possa “servire, per suo conto, i punti vendita dei clienti della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata ubicati nel territorio”, ricevendo il compenso, per tale attività, di cui all’allegato “E”, non potendo essere riconosciuto un compenso ulteriore rispetto a quello previsto in contratto, cosa che valeva pure per la pretesa di euro 3.200,00 a titolo di premio di fine trimestre; 8) invece, per la domanda diretta a riconoscere l’esistenza di un proprio credito per l’illegittimo incameramento da parte della Parmalat della somma di euro 35.325,00, come conseguenza di un erroneo calcolo di quanto dovuto sul latte venduto, occorreva disporre c.t.u. che verificasse “sotto il profilo tecnico se e in che misura la pretesa dell’opponente [era] fondata”; 9) ha regolato, infine, “Le spese concernenti le cause decise” ex d.m. n. 55 del 2014. Il



tribunale, pertanto, “definitivamente pronunciando”, **1)** ha respinto la domanda dell’opponente volta a far dichiarare illegittimo il recesso di [REDACTED] inoltrato il 28.3.2012; **2)** ha respinto le domande risarcitorie della [REDACTED] **3)** nonché le altre domande dirette a far riconoscere un proprio credito nei riguardi dell’opposta, fatta eccezione per quella di cui al capo viii) delle conclusioni dell’atto di opposizione, la cui causa andava separata con distinta ordinanza; **4)** ha condannato la Iaquilat alle spese del giudizio come da dispositivo.

B – Il giudizio di appello)

B.a.) Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello la [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, quale successore a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi della [REDACTED] s.r.l., alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, sulla base di motivi così rubricati: **a)** “*error facti*: travisamento delle risultanze processuali – contraddittorietà – *error in procedendo*: omessa pronuncia su questione decisiva, violazione dell’art. 115 c.p.c. – *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.”, in cui lamenta l’errata individuazione, da parte del tribunale, del contratto che regolava il rapporto di concessione di vendita tra le parti, essendo, invece, vigente ancora quello del ‘95; **b)** “*error in procedendo*: difetto di motivazione – *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione dell’art. 1597 c.c.”, in cui lamenta che il primo giudice, senza motivazione e non considerando le proprie difese, aveva ritenuto il rapporto, dopo la scadenza fissata pattiziamente, proseguito a tempo indeterminato, facendone discendere la legittimità del recesso; **c)** “*error in procedendo*: violazione dell’art. 2697 c.c. – *error in iudicando*: violazione dell’art. 115 c.p.c.”, in cui si duole del fatto che, per accertare la fondatezza della propria domanda relativa alla somma di euro 35.325,00 occorresse disporre c.t.u.; **d)** “*error in procedendo*: violazione dell’art. 115 c.p.c. – omesso esame di prove allegata da [REDACTED] – *error in*



judicando: violazione dell'art. 2711 c.c.”, in cui lamenta, riguardo alle altre domanda proposte da essa [REDACTED] il mancato esame delle prove documentali prodotte; e) “*error in procedendo*: violazione dell'art. 115 c.p.c. – *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1751 c.c.”, in cui censura la decisione laddove non è stato considerato che il rapporto di agenzia discendeva dal contratto del 1995. L'appellante ha, pertanto così concluso: “a). revocare il decreto ingiuntivo n. 8238/2012 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17 novembre 2012; b). accertare e dichiarare che è illegittimo il recesso che [REDACTED] ha inoltrato a [REDACTED] in data 28.3.2012; c) conseguentemente dichiarare che il contratto tra le parti è rimasto efficace sino al luglio 2013; d). accertare e dichiarare che [REDACTED] è inadempiente al contratto a far data dal 26 maggio 2002; e). accertare e dichiarare che la interruzione delle forniture ha causato a [REDACTED] un danno da mancato guadagno pari a Euro 205.583,00; f). accertare e dichiarare che il diritto di [REDACTED] (ora [REDACTED]) ad essere risarcita della somma di Euro 34.629,97 per avere dovuto pagare ai dipendenti licenziati il trattamento di fine rapporto; g). accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] (ora [REDACTED]) ad essere risarcita della somma di Euro 9.546,00 per avere dovuto sopportare i costi di manutenzione e delle polizze assicurative per tredici automezzi; h). accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] (ora [REDACTED]) a vedersi restituita la somma di Euro 35.325,00 di cui al punto 11 dell'atto di citazione paragrafo 16 del presente atto di appello; i). accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] (ora [REDACTED]) alla indennità di cui all'articolo 1751 c.c. che si chiede alla Corte di Appello di determinare in via equitativa; j) accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] alla somma di Euro 10.232,00 di cui euro 7.000.00 per compenso trasporto riferibili ai compensi dal mese di febbraio al mese di maggio 2012, ed euro 3.000,00 per il mancato pagamento del premio di fine



trimestre; k). accertati i crediti di [REDACTED] (ora [REDACTED]), compensare i crediti delle parti fino alla concorrenza, e condannare [REDACTED] S.p.A. a pagare in favore di [REDACTED] (ora [REDACTED]) la somma che risulterà dalla differenza tra i detti rispettivi crediti.”

B.b.) Si è costituita la [REDACTED] S.p.A. la quale ha diffusamente resistito al gravame, in via preliminare eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione attiva non avendo la [REDACTED] srl fornito alcuna prova circa l'atto in virtù del quale essa fosse divenuta successore a titolo particolare di [REDACTED] srl nel diritto controverso; nel merito argomentando riguardo alla sua infondatezza e concludendo per il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata e dell'opposto decreto ingiuntivo.

B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, cui la causa è stata rinviata per conclusioni, questa è stata riservata a sentenza, ex art. 190 c.p.c., con concessione di gg. 40 + 20 per scritti conclusionali.

C – Considerazioni sui motivi di appello e sulle difese delle parti

C.a.) Innanzi tutto deve darsi atto che le parti non hanno reiterato negli scritti conclusionali la richiesta di udienza di discussione, avendovi, anzi, l'appellata espressamente rinunciato.

Si evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata non è una sentenza non definitiva, bensì è a tutti gli effetti una sentenza parziale, che ha definito il giudizio in relazione agli specifici capi oggetto di statuizione, tanto che il tribunale ha, non solo espressamente anteposto il “definitivamente pronunciando” prima di riportare i capi della decisione, ma ha separato la causa di cui alla domanda viii) da quelle decise ed ha, altrettanto espressamente, regolato le spese di lite.

Da ciò discende che, al di là del fatto che, come rappresentato dalle parti, su quella domanda è intervenuta, nel 2017, la successiva sentenza del tribunale Napoli,



il motivo di impugnazione proposto dalla [REDACTED] riportato sub. "23" dell'atto di appello e da questa corte sub. c) dell'esposizione dei motivi, non è più oggetto di questo giudizio, con conseguente sua inammissibilità.

C.b.) Si evidenzia, ancora, che l'appellante ha prodotto la documentazione attestante la successione di essa [REDACTED] alla [REDACTED] s.r.l., nel rapporto controverso, rispetto alla quale, del resto, la [REDACTED] nulla ha argomentato nella memoria di replica, dal che risulta superata la relativa 'eccezione' sul punto formulata dall'appellata.

C.c.) Si può passare a trattare il merito pieno dell'impugnazione.

C.c.1.) Va affrontata per prima la questione, che l'appellante propone per seconda, della durata della 'rinnovazione-prosecuzione' del rapporto intercorso tra le parti (facente capo, a seguito di varie successioni non oggetto di contestazione, alla odierna [REDACTED] S.p.A., e, a sua volta, alla [REDACTED] s.r.l.).

Si è utilizzato il termine di 'rapporto' e non di 'contratto' perché tale questione rileva sia se si ritenga che il contratto a base del rapporto sia quello stipulato nel 1995, come sostenuto dalla Iaquilat, sia che, invece, sia quello del 1998, come affermato dalla Parmalat, avendo, infatti, il tribunale, nel ritenere che il rapporto sia proseguito "a tempo indeterminato", con facoltà, per questo, delle parti di recedervi, salvo congruo preavviso, su ciò fondato l'affermata legittimità del recesso operato dalla opposta e, quindi, il rigetto della domanda di [REDACTED] sul punto.

C.c.2.) Ritiene la corte che la decisione del primo giudice sia da confermare.

L'appellante censura la pronuncia impugnata per avere affermato che il contratto, diversamente da quanto argomentato da essa [REDACTED] non si sarebbe tacitamente rinnovato per un eguale periodo (di tre anni o di un anno e così proseguendo, a seconda se si ritenga applicabile il contratto del 1995 o del 1998),



così da rendere illegittimo il recesso, ma sarebbe proseguito trasformandosi “a tempo indeterminato”, con la possibilità in capo a ciascuna delle parti di recedere, salvo, secondo buona fede ed in base alla natura del rapporto, col rispetto di un congruo termine di preavviso.

E fonda il motivo di appello sul richiamo degli artt. 1574 e 1597 c.c. e di una decisione della Corte di Cassazione, secondo cui tali norme rappresenterebbero espressione di un principio di carattere generale riguardante tutti i contratti di durata, che implicherebbe che il rapporto non disdettato o la cui esecuzione sia stata lasciata perdurare tacitamente anche dopo la scadenza prevista dalle parti, si rinnovi alle stesse condizioni e per la stessa durata originariamente stabilita.

Preliminarmente osserva la corte che non è corretta l’obiezione che la [REDACTED] muove alla lettura che la [REDACTED] dà della decisione richiamata della Suprema Corte, sostenendo l’appellata che in quel precedente il contratto prevedeva il *pactum de renovando*.

In realtà, prevedeva tale patto, ma, da quanto pare comprendersi, per un anno, e, nel caso esaminato, la prosecuzione era successiva al periodo di rinnovazione espressamente stabilito dalle parti, mentre la pronuncia si occupa anche in generale della sorte di quei contratti che proseguono tacitamente quando manchi tale clausola, i quali, “secondo il principio generale, codificato negli artt. 1597, 1677, 1899 e nell’art. 2097 c.c. previgente... se non disdettati in tempo utile si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o negli usi, oppure a tempo indeterminato, ed il nuovo rapporto è regolato dalle stesse clausole contenute nell’originaria convenzione, salvo quelle espresse dalle parti o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione” (Cass. n. 15797 del 2005).

La corte, però, ritiene che dalle norme sulla locazione non possa trarsi un tale principio di ordine generale che comporti sempre la prosecuzione tacita, *rectius*, la



rinnovazione tacita alle medesime condizioni del precedente contratto, anche relativamente alla durata, e che ciò non sia possibile ricavare, a ben vedere, neppure dai richiamati artt. 1574 e 1597 c.c., non essendo quello il senso della pronuncia in discorso, che appare, infatti, sotto più aspetti equivoca, anche in relazione ai richiami di legge operati.

C.c.2.) Una prima considerazione va fatta e riguarda, ad avviso della corte, la ‘particolarità’ del contratto di locazione, tale da porlo in una posizione di specialità piuttosto che di termine di paragone per disciplinare altri contratti.

Diversamente da quanto è possibile in altre operazioni negoziali, non esiste la locazione “a tempo indeterminato”.

E’ stato, infatti, osservato che, proprio dall’art. 1574 c.c., emerge come il contratto di locazione sia sempre a tempo determinato, posto che quando la locazione sia “senza determinazione di tempo”, cioè, come recita l’*incipit*, quando “le parti non hanno determinato la durata della locazione”, è il legislatore ha fissare in via “suppletiva” la durata, in base al suo diverso oggetto indicato nei nn. da 1 a 4 della citata disposizione.

Il che significa che, normativamente, il legislatore ha ritenuto che la locazione senza determinazione di tempo sarebbe nulla, essendo suo elemento naturale la temporaneità (art. 1573 c.c.), e, per ovviare a tale eventualità, ha fissato, in supplenza delle parti, ‘autoritativamente’ una durata di legge, sicché la durata del contratto, per la locazione, secondo il legislatore, è elemento imprescindibile del contratto, si potrebbe dire, aggiungendosi a quelli previsti dall’art. 1325 c.c..

Gli artt. 1596 e 1597 c.c. non fanno altro che muoversi nella stessa direttrice.

Il primo, peraltro, prevede che, quando la durata è determinata pattiziamente, il rapporto cessa con lo spirare del termine, senza necessità di disdetta, mentre per i casi disciplinati dall’art. 1574 c.c., proprio perché il termine è stato fissato dal



legislatore, occorrerà inoltrare disdetta.

Il secondo, per come formulato, non sembra affatto prevedere che, se il conduttore è lasciato nella detenzione della cosa, e, quindi, se la locazione si rinnova tacitamente, ciò avvenga per la stessa durata originariamente stabilita.

Sembra, invece, prevedere – visto che il comma due dell'art. 1597 c.c. si riferisce in generale ad entrambe le ipotesi di locazione con termine scaduto o 'integrato' dalla legge ex art. 1574 c.c. – che la nuova locazione si rinnovi alle medesime condizioni, salvo la durata, che sarà parametrata a quelle "a tempo indeterminato", cioè a quelle "senza determinazione di tempo", essendo, come si è detto, 'inconcepibile' una locazione 'indefinita' nella durata (il termine "indeterminato" è qui, evidentemente, utilizzato come sinonimo).

Sicché, dalla lettura dell'art. 1597 c.c. dovrebbero trarsi conseguenze opposte a quelle che conducono a dire che la locazione si rinnova per il medesimo periodo di tempo originariamente fissato dalle parti, considerato, altresì, che i rinnovi per analogo periodo, non a caso, sono previsti dalla legislazione speciale ed in ragione del diverso interesse che è alla base dell'emanazione di quelle discipline: si veda per esempio l'art. 28 della legge n. 392 del 1978 in cui si prevede in maniera chiara e senza fraintendimenti possibili il rinnovo tacito "di sei anni in sei anni", o l'art. 2 della legge 431 del 1998, in cui si dice "In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo [e, quindi, di attivazione, alla seconda scadenza, della procedura per il rinnovo a nuove condizioni] il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni" senza ulteriori specificazioni e, perciò, 'in blocco', ivi compresa la durata quadrennale.

Comunque, anche se si volesse opinare, come pure è stato fatto – in verità, contro il chiaro 'indistinto' riferimento contenuto nel citato comma 2 dell'art. 1597 c.c. – che il rinnovo "a tempo indeterminato" (*id est* con il termine previsto dall'art.



1574 c.c.) riguardi solo i contratti originariamente privi di una durata pattiziamente prefissata, trarre da tale regolamentazione un principio di ordine generale valevole per tutti i contratti, per i motivi esposti, non appare soluzione praticabile.

C.c.3.) Soprattutto non lo è quando pacificamente il contratto possa essere “a tempo indeterminato”, nella dizione, stavolta, utilizzata in senso proprio, cioè fino all’insorgenza del recesso – più o meno regolamentato dalle parti, o normativamente, o da valutare in base agli usi, alla natura del rapporto, o secondo buona fede – esercitato da una delle parti.

D’altro canto non sono ‘corrispondenti’ alla tesi dell’appellante i richiami operati nella pronuncia su menzionata.

Infatti, l’art. 1677 c.c. in tema di appalto di servizi, prevede che si applichino, in quanto compatibili, anche le norme sulla somministrazione.

Ma, proprio nella somministrazione, sotto l’intitolazione “Contratto a tempo indeterminato”, è specificamente previsto che la durata possa non essere stabilita dalle parti, e, in tal caso, ciascuna di esse “può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”, dal che non pare che si possano trarre argomenti per affermare che, una volta spirato il termine eventualmente previsto dalle parti, in assenza di *pactum de renovando*, il contratto si rinnovi per la stessa durata e non, piuttosto, a tempo indeterminato.

L’art. 1899 c.c., per il contratto di assicurazione, detta una disciplina specifica a sé, anche qui, come per l’art. 1597 c.c., sostituendo, in caso di proroga tacita per una o più volte, una durata fissata dalla legge, che ancora una volta non conferma che si rinnovi con la medesima durata originariamente prevista dalle parti.

L’abrogato art. 2097 c.c. addirittura deporrebbe per il principio opposto, visto che il contratto di lavoro, continuando la prestazione anche dopo la scadenza del



termine, doveva considerarsi a tempo indeterminato.

Sicché, i richiami sembrano più fatti per confermare l'effetto della proroga tacita, che per 'convalidare' la tesi che il contratto si rinnovi alle stesse condizioni e sempre per la medesima durata originariamente prevista dalle parti, ed anche la parte finale della decisione fa riferimento pure al rinnovo a tempo indeterminato, autorizzando una lettura che va nel senso di valutare caso per caso la sostanza del rapporto e l'intento perseguito dalle parti.

c.c.4.) Sotto tale profilo, del resto, vi sono norme relative ad altri rapporti, certamente maggiormente affini alla concessione di vendita rispetto alla locazione, che riguarda, invece, la detenzione di beni specificamente individuati, che vanno nel senso affermato dal tribunale di Napoli.

Sul punto è significativo richiamare proprio il contratto di agenzia.

L'art. 1750 c.c. prevede che il contratto di agenzia a tempo determinato, che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato, e se è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Orbene, tirando le somme, ritiene la corte che, per la natura del rapporto in questione, che è un rapporto di concessione di vendita di prodotti, quindi afferente a rapporti di tipo prettamente commerciale, che mal si attagliano a vincolare le parti oltre la loro intenzione, in assenza di un patto espresso che prevedesse la rinnovazione tacita del contratto, anche in relazione alla durata del rapporto 'rinnovato', questo si sia trasformato, come affermato dal primo giudice, in contratto a tempo indeterminato, garantendo la facoltà, comunque, di poter esercitare il recesso rispetto a un rapporto che si voleva originariamente limitato nel tempo, avendo, peraltro, il tribunale pure evidenziato – con statuizione, in verità,



neppure espressamente censurata – che già l'originaria volontà dei contraenti non deponiva nel senso che unica ipotesi di scioglimento anticipato potesse essere quella legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

Sicché, non essendo stati formulati rilievi in merito alla congruità del recesso e non essendo questo illegittimo, l'appello non può essere accolto, derivandone la conferma delle statuizioni del tribunale di cui ai capi 1) e 2) della sentenza impugnata.

C.c.5.) In ogni caso, per completezza, ritiene la corte che non provati o insussistenti siano i pregiudizi lamentati dall'appellante.

Relativamente alla richiesta di euro 205.583,00, per mancato guadagno conseguente al recesso della Parmalat, la corte non può fare a meno di rilevare che la ████████ non espone, nell'atto di appello – l'unico che delimita l'oggetto delle questioni sottoposte al riesame del giudice dell'impugnazione – neanche per sommi capi, come sia giunta e in base a quali elementi, anteponendovi la necessaria parte argomentativa circa la loro valutazione e i risultati di prova che questi sono capaci di conseguire, a quantificare tale somma, tantomeno rispondendo alle obiezioni della controparte, se non forse genericamente richiamandosi (non facendo, infatti, ciò nemmeno espressamente), alla documentazione prodotta.

Dal che, anche una eventuale c.t.u. – anch'essa non richiesta nell'atto di appello – sarebbe del tutto inammissibile.

Il medesimo discorso vale per la somma di euro 9.546,00 per il mancato utilizzo di 13 mezzi necessari per il trasporto dei prodotti ████████ anche in questo caso difettando radicalmente l'esposizione, nell'atto di appello, degli elementi che giustificano la richiesta in punto di *quantum*, oltre che, ancor più a monte, da cui trarre la prova della loro mancata utilizzazione, a fronte, nuovamente, degli elementi di segno contrario segnalati dalla controparte.



Riguardo al TFR pagato ai lavoratori, che essa [REDACTED] sarebbe stata costretta a licenziare, la considerazione non può che essere la stessa, aggiungendosi, inoltre, il rilievo assorbente che tale esborso sarebbe, comunque, dovuto, semmai potendosi prospettare altri pregiudizi conseguenti al fatto di avervi dovuto provvedere anticipatamente, che è cosa evidentemente diversa, avendo ad oggetto altri elementi di fatto ed allegazioni, relative a possibili domande aventi differente oggetto, però, non proposte.

C.d.) Circa il motivo di appello con cui si contesta la decisione nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un rapporto di agenzia, l'appellante sostiene che la prova per iscritto richiesta dal tribunale era costituita dal medesimo contratto del 1995, da essa laquilat ritenuto applicabile, che prevedeva che *“il concessionario si impegna a fare quanto necessario e utile al fine di promuovere ed incrementare le vendite dei prodotti a tutta la potenziale clientela assegnata al territorio”*, cosa che, però, non prova l'esistenza di un contratto di agenzia, essendo pienamente rispondente anche al contenuto 'usuale' del diverso contratto di concessione di vendita, ma fermo restando che il concessionario agisce in nome e per conto proprio, vendendo il prodotto, precedentemente acquistato dal produttore, all'acquirente finale, senza che si instauri un rapporto diretto tra questi ultimi, sì che gli incrementi perseguiti delle vendite costituiscano un effetto di cui 'implicitamente' beneficino sia il concedente, che il concessionario, non assurgendo il rapporto di collaborazione in tal modo instaurato mai ad elemento determinante come nel contratto di agenzia.

Pertanto, corretta è la decisione del tribunale di rigetto della richiesta di indennità ex art. 1751 c.c. (prescindendo ancora una volta dalla mancanza di esposizione degli elementi che consentano di giungere alla sua determinazione).

Tantomeno viene chiarito, come rilevato dal primo giudice, neppure in questa sede, su cosa si fondi la richiesta di euro 3.200,00 per mancata liquidazione del



“premio di fine trimestre”, che non può essere ricavata dalla sola ‘afferzata’ contraddittorietà di alcune difese della controparte, che, invece, ha chiaramente assunto un comportamento complessivo diretto a negare che quella somma fosse dovuta, avendo, per stessa prospettazione dell’appellante, proposto ingiunzione tenendo conto delle sole fatture non pagate dalla [REDACTED]

Ciò vale anche per i pretesi importi invocati a titolo di compensi per i trasporti relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, che la Tb pretende di provare tramite la sola produzione delle scritture contabili vidimate, in cui sono registrate le relative fatture, che il giudice non avrebbe assolutamente considerato – questo è il motivo di appello – scritture che, però, “*possono*” fare prova tra imprenditori, sì da poter rappresentare un eventuale indizio da cui ricavare l’esistenza del rapporto, ma fermo restando che si tratta di documenti provenienti dalla stessa parte interessata alla prova del fatto indagato, non avendo, invece, l’appellante rivolto direttamente il motivo di censura alla ragione adottata dal primo giudice per rigettare la domanda, secondo cui quei compensi non erano contrattualmente giustificati, né avendo, per questo, provato a indicare una ricostruzione di quale fosse, *in parte qua*, la fonte del rapporto.

Pertanto, l’appello deve essere integralmente disatteso.

C.e.) Un’ultima osservazione va fatta.

Questa corte nulla ha da statuire sulla conferma o revoca del decreto ingiuntivo, visto che l’oggetto del giudizio ‘proseguito’ in questo grado, a seguito della separazione delle cause, ha interessato le domanda avanzate in via riconvenzionale dalla opponente, che chiedeva fossero poste, eventualmente, in compensazione con il credito della [REDACTED] il cui accertamento è proseguito, però, nella causa separata.

D – Le spese)



Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 55 del 2014 (esclusa la fase di trattazione e istruttoria, risoltasi nel solo rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni), sussistendo, altresì, i presupposti, a carico dell'appellante, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio d'appello di cui in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
- b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata che liquida in euro 9.515,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
- c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti, a carico dell'appellante, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2019

Il cons. rel. est.
dott. Francesco Notaro

Il Presidente
Maria Silvana Fusillo

